

TI_GERICHTE 14.2019.205 vom 12. Juni 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-06-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2019.205_d20180612

FR: TI_GERICHTE 14.2019.205 du 12 juin 2018

IT: TI_GERICHTE 14.2019.205 del 12 giugno 2018

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Richiesta di condono delle spese processuali poste in esecuzione. Contestazione del foro. Dimora illegale in Svizzera

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accordato il rigetto definitivo dell'opposizione rilevando a proposito delle eccezioni sollevate dalla convenuta che in virtù dell'art. 81 LEF, a fronte di una sentenza del Tribunale federale, il giudice accorda il rigetto a meno che l'escusso provi che il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato. Ha inoltre considerato che “che le osservazione della parte convenuta in virtù dell'art. 11 CPC per le quali il Giudice di Pace del Circolo di Balerna è competente nel caso in esame e che in virtù dell'art. 138 CPC la notificazione di un atto è considerata avvenuta quando un atto è preso in consegna indipendentemente del luogo di domicilio” .

E. 4

Nel reclamo RE 1 fa anzitutto valere che il presupposto necessario del domicilio in Svizzera del debitore (art. 46 cpv. 1 LEF) non è adempiuto dal momento che non ha più “domicilio legale” in Svizzera dal 22 luglio 2018, data entro la quale l'Ufficio della migrazione le ha imposto di lasciare la Svizzera mediante una misura d'allontanamento adottata il 22 giugno 2018 in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 12 giugno 2018 che ha confermato la revoca del suo permesso di dimora. La reclamante espone ancora che, successivamente, la Cassa cantonale di compensazione AVS ha soppresso le prestazioni complementari AVS dal 1° ottobre 2018, ritirando nel contempo l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso, il cui ripristino è stato negato prima dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e poi dal Tribunale federale con sentenza 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 siccome – vista la revoca del permesso di dimora – “la sua situazione deve essere equiparata a quella di chi risiede all'estero” . Richiamandosi al principio della proporzionalità (art. 5 Cost.), alla buona fede e alla protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.), RE 1 ritiene “intollerabile” che il suo domicilio venga definito legale quando si tratta di procedere contro di lei in via esecutiva e illegale quando chiede di beneficiare dei diritti che le spetterebbero sul territorio in qualità di pensionata AVS, specie perché “il domicilio è unico” e quindi o è legale, o è illegale. La reclamante invoca infine la violazione del proprio diritto a essere giudicata dal tribunale del suo domicilio (art. 30 cpv. 2 Cost.), l'attuazione dei diritti fondamentali (art. 35 Cost.) e la violazione del divieto dell'abuso di diritto (art. 17 CEDU). Ad ogni modo postula la sospensione della procedura in attesa del ripristino del suo diritto di dimora in Svizzera.

E. 4.1

Competente per pronunciarsi sul rigetto dell'opposizione è il giudice del luogo dell'esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto nel cui circondario ha sede l'ufficio d'esecuzione che ha emesso il precetto esecutivo, notificato in linea di principio al domicilio del debitore giusta l'art. 46 cpv. 1 LEF (sentenze della CEF 14.2019.109 del 21 ottobre 2019, consid. 5, e 14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I 636 n. 63c consid. 2.4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF). Ciò vale anche se il precetto esecutivo è stato notificato a un foro sbagliato (DTF 112 III 11 consid. 2). L'errore deve infatti essere contestato tempestivamente con un ricorso all'autorità di vigilanza in virtù dell'art. 17 LEF. L'eccezione d'incompetenza *ratione loci* non può più essere sollevata davanti al giudice del rigetto dell'opposizione (DTF 136 III 374 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2006.117 del 28 marzo 2007 con rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), *La mainlevée de l'opposition*, 2017, n. 9 ad art. 84 LEF; Staehelin in: *Basler Kommentar, SchKG I*, 2 a ed. 2010, n. 20 ad art. 84 LEF, Gilliéron, op. cit., n. 24 e 25 ad art. 84), la cui competenza, fatti salvi casi di nullità, non si estende (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 4.1.1

e della CEF 14.2008.72 del 24 ottobre 2008, consid. 3 con rinvii). In particolare, secondo la giurisprudenza il solo fatto che la dimora dell'escusso sia stata dichiarata illegale in Svizzera non significa ancora una modifica del suo domicilio civile, perlomeno fino a quando la decisione d'allontanamento dalla Svizzera non è stata concretamente messa in atto e quindi eseguita (sentenza del Tribunale federale 5A_609/2011 del 14 maggio 2012, consid. 4.2.4). L'intenzione della persona di stabilirsi in un luogo può infatti concretizzarsi indipendentemente dal suo statuto secondo la polizia degli stranieri, le autorità fiscali o le assicurazioni sociali (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 46 LEF).

E. 4.2

Nel caso in esame, la reclamante non allega di avere impugnato il precetto esecutivo. Le censure sollevate in questa sede relativamente all'assenza di domicilio in Svizzera sono quindi tardive e di conseguenza irricevibili.

E. 4.3

Ad ogni modo, quelle censure sono anche infondate nel merito.

E. 4.3.1

In effetti, in virtù dell'art. 46 cpv. 1 LEF il foro ordinario d'esecuzione per le persone fisiche si trova al domicilio dell'escusso. La nozione di "domicilio" ai sensi di questa norma non è quella del diritto amministrativo, bensì quella del diritto civile (art. 23 CC), ossia il luogo dove la persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (sentenze del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid.

E. 4.3.2

Ora, nel caso specifico non risulta dagli atti che la misura d'allontanamento dell'Ufficio della migrazione del 22 giugno 2018 sia stata messa concretamente in atto, posto che RE 1 ha perfino indicato nel reclamo accanto al suo nome "con domicilio – reso illegale – in Svizzera in via _____ – _____, autorappresentata e autodifesa ed ivi elettivamente domiciliata, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo ivi indicato". Ne consegue che, dal punto di vista esecutivo, anche nel merito la ricorrente sarebbe da considerare come domiciliata a _____, in cui persiste a

dimorare con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Ciò non è in contrasto con la decisione della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, dal momento che per quanto attiene alle prestazioni complementari dell'AVS, la legge esige che gli stranieri dimorino legalmente in Svizzera (art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC, RS 831.30]).

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non esiste dunque un'unica nozione di domicilio. D'altronde i tribunali svizzeri non sono abilitati a verificare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.) o, perlomeno, non possono rifiutare di applicare una norma federale seppure ne dovessero constatare l'incostituzionalità (sentenza della CEF 15.2008.67 del 13 ottobre 2008, RtiD 2009 I 716 n. 51c consid. 5). Ad ogni buon conto l'art. 30 cpv. 2 Cost. dispone che la legge può prevedere altri fori di quello del domicilio, ciò che è in particolare il caso della LEF (Mahon in: Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse, 2003, n. 11 ad art. 30 Cost.).

E. 4.3.3

Ciò posto, sarebbe senza rilievo per l'esito del giudizio la questione di un eventuale ripristino del domicilio amministrativo della ricorrente in Svizzera, sicché la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione andrebbe respinta anche nel merito, per tacere del fatto che il motivo invocato non rientra tra quelli previsti agli art. 57 a 62 LEF e che la richiesta di sospensione non poteva essere presentata per la prima volta in sede di reclamo.

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 5.1

Nella fattispecie, la decisione della seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale emessa il 12 giugno 2018, che è immediatamente esecutiva (art. 61 LTF), costituisce senz'altro un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF per le spese processuali di fr. 800.– poste a carico di RE 1.

E. 5.2

La reclamante non contesta tale conclusione ma fa valere che il suo stato d'indigenza – asserisce di percepire una rendita AVS di fr. 1'185.– mensili e una pensione "Inps" di € 613.77 mensili – rende la procedura esecutiva contraria ai suoi diritti costituzionali, invocando la violazione degli art. 29, 29 a e 30 cpv. 1 della Costituzione (garanzie procedurali generali, garanzia della via giudiziaria e procedura giudiziaria),

E. 5.3

Orbene, il giudice del rigetto non è competente per esaminare la validità della decisione invocata dall'istante come titolo di rigetto definitivo (secondo l'art. 80 LEF), anzi la regiudicata di tale decisione gliene vieta un riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Il suo compito si limita all'esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell'art. 81 LEF, quali la successiva estinzione, sospensione o prescrizione del credito posto in esecuzione (sopra consid. 2). Ne segue che il Giudice di pace non poteva riesaminare la sentenza 12 giugno 2018 del Tribunale federale e neppure concedere il condono o l'esenzione delle spese processuali stabilite in quella decisione, tanto meno che i giudici federali avevano respinto la richiesta della reclamante

volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria. Il primo giudice non ha pertanto violato il principio di proporzionalità né altri diritti costituzionalmente garantiti, dal momento che non disponeva di alcuna competenza per modificare la decisione del Tribunale federale. Ciò non poteva sfuggire alla reclamante, siccome la Camera ha già respinto censure analoghe da lei sollevate in una precedente causa mediante decisione del 2 luglio 2019 (inc. 14.2019.32, consid. 6), ch'essa ha impugnato senza successo al Tribunale federale (v. sentenza 5D_171/2019 del 22 ottobre 2019). Su questo punto il reclamo va pertanto respinto.

E. 6

Stante l'esito del reclamo, la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui essa versa inducono a prescindere – per la seconda e ultima volta – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è quindi senza oggetto. Poiché il reclamo appariva ad ogni modo d'acchito manifestamente sprovvisto di possibilità di successo, la domanda avrebbe comunque dovuto essere respinta (art. 117 lett. b CPC). Non si pone invece problema d'indennità. Non vi ha diritto né la reclamante, poiché soccombente, né la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, giacché non è incorsa in spese in questa sede.

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.